

COMUNE DI
SANT'ANGELO DI BROLO



Ordinanza n. 63 del 24/06/2015

IL SINDACO

Premesso che l'articolo 14, c. 8, lett. b), del D. L. n. 91, del 24/06/2014, ha modificato l'articolo 256-bis, del D. L. vo n. 152 del 2006, inserendo, dopo il comma 6, il comma 6-bis, il quale prevede che: «*Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse; di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*».

Considerato che:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione, rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;

- ai sensi dell'art. 179, del D. L. vo n. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero o smaltimento, essendo, peraltro, consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui sopra, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che per l'impatto sociale ed economico, ivi comprese la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

- l'art. 179 prevede che, nel rispetto della suddetta gerarchia, le amministrazioni adottano misure rivolte al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo ed il riciclaggio e che la combustione in loco dei residui della potatura e dello sfalcio, è una pratica intesa al reimpiego di materia attraverso lo spargimento delle ceneri da bruciatura;

- l'art. 185, del D. L. vo n. 152/2006, stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1, lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;

Visto il D. L. vo n. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. i.;

Visto l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE;

Vista la direttiva europea 2000/29/CE;

Visto il D. L. vo, n. 152 del 3 aprile 2006 e s. m. i.

Tutto ciò premesso,

ORDINA

In alternativa all'impiego previsto dall'art. 185, del D. L. vo n. 152/2006, e all'accumulo ordinato nei fondi agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1) la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100



metri, nel fondo agricolo, nel periodo dal 15 Settembre al 15 Giugno, dalle ore 6.00, alle ore 16.30 rimanendo salve eventuali deroghe previa espressa richiesta al Comune;

2) per le coltivazioni agricole specializzate, tipo nocciuleti, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc., la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri, nel fondo agricolo, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9.00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale o del Servizio di Polizia municipale, nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose, e rimanendo il divieto assoluto di accensione di fuochi dal 16 luglio al 14 settembre;

3) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del terreno o di persona di sua fiducia, ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

4) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5x5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento;

5) è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente da parte dello stesso proprietario o conduttore;

6) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri (3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;

7) la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;

8) resta fermo il divieto di bruciatura nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;

9) rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

10) l'Autorità Comunale, il Corpo Forestale dello Stato, e gli Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché si renda necessario, in considerazione di condizioni ed esigenze locali di tutela della sicurezza e dell'incolumità;

11) per l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo n. 267/2000, una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, rimanendo salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative, ove ricorrenti.

DISPONE

In esecuzione di quanto sopra:

L'Area Affari Generali ed Affari Sociali disporrà la pubblicazione della presente nei modi di legge e la trasmissione alla locale Stazione Carabinieri ed al Corpo Forestale.

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di farla osservare.

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s. m. i., avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. n. 1034/1971 al TAR Sicilia, sezione Staccata di Catania, entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Basilio CARUSO